

L'uso di app contact tracing in ambito aziendale

Misure anti Covid-19: tutti i chiarimenti richiesti al Garante della privacy

LINKA ZANGARA*

CATANIA. Tante le richieste di chiarimento pervenute al Garante privacy da parte di aziende che vorrebbero utilizzare applicativi nell'ambito delle misure volte a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2 limitando con ciò la propria eventuale responsabilità di datore di lavoro.

Unica regolamentazione in materia ad oggi è l'art. 6 del decreto legge dello scorso 30 aprile, convertito con legge 25 giugno 2020 n. 70. La norma ha previsto esclusivamente l'istituzione della piattaforma nazionale per la gestione del sistema di allerta di soggetti che su base volontaria installano l'App Immuni su propri dispositivi di telefonia mobile. Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti dell'App è il Ministero della Salute.

Obiettivo la possibilità di avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al Covid - 19. Esclusa la geolocalizzazione degli utenti, i dispositivi sono resi anonimi o, ove ciò non sia realizzabile, pseudonimizzati. Piattaforma e App, nonché ogni trattamento di dati personali, comunque da interrompersi alla fine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio scorso e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Di fatto, non significativo (non oltre 4 milioni) il numero di utenti che in Italia ad oggi avrebbero creduto e aderito all'App Immuni.

Fortemente avvertita, invece, nelle imprese inclusi ristoranti, pub, bar e negozi in generale, l'esigenza di coniugare l'attività aziendale, con la garanzia di salubrità e sicurezza dell'ambiente di lavoro, tenendo conto del contesto emergenziale, garantendo altresì ai propri clienti un'adeguata informazione, responsabilizzazione e sensibilizzazione sulle misure igieniche e comportamentali utili e necessarie a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale.

Da ieri 6 luglio il Garante privacy ha

dato il via all'utilizzo degli applicativi, allo stato disponibili sul mercato, che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. Essenziale ed obbligatorio che il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente, ad esempio attraverso un codice o altre informazioni, all'interessato né che preveda la registrazione di dati personali trattati.

Sono pertanto utilizzabili le applicazioni che, effettuano il conteggio del numero delle persone che accedono ed escono da un luogo, attivando un "semaforo rosso" al superamento di un prestabilito numero di persone contemporaneamente presenti. Altrettanto utilizzabili le funzioni di taluni dispositivi indossabili (o di App su devices personali) che emettono un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento interpersonale prestabilita, senza tracciare chi indossa il dispositivo e senza registrare alcuna informazione. Ed ancora utilizzabili gli applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono l'accesso solo a persone che indossano una mascherina senza però registrare alcuna immagine o altra informazione.

Rimane comunque a carico dell'impresa il compito di verificare il grado di affidabilità dei sistemi scelti, adottando idonee misure in caso di malfunzionamento dei dispositivi o di falsi positivi o negativi.

*Avvocato Cassazionista